

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

e

LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI)

L'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (di seguito anche "ADM" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, piazza Mastai 12, codice fiscale 97210890584, nella persona del Direttore Generale, Dott. Marcello Minenna;

e

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito anche "CRUI"), con sede a Roma, piazza Rondanini 48, 00186, codice fiscale 97476030586, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Ferruccio Resta;

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- la CRUI è l'associazione delle Università italiane, statali e non statali, a cui è riconosciuto il ruolo istituzionale e di rappresentanza del sistema delle autonomie accademiche, con una concreta capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario attraverso un'intensa attività di studio e di sperimentazione e che ha tra i suoi scopi anche quello di promuovere e sostenere le iniziative delle università nelle sedi nazionali e internazionali;
- la CRUI, agendo in qualità di Associazione delle Università per conto e nell'esclusivo interesse pubblico degli Atenei associati, è annoverabile fra i soggetti che svolgono funzioni pubbliche, dotati cioè di *munus* pubblicistico per lo svolgimento delle attività funzionali a favore degli Atenei associati, e pertanto ha facoltà di stipulare Convenzioni inquadrate nell'ambito dell'art. 15 della L. n. 241/90, anche alla luce della Delibera A.N.AC. n. 567 del 31/05/2017;
- la CRUI, in virtù delle sue funzioni di indirizzo e di coordinamento delle autonomie

universitarie, è impegnata, in conformità con la sua missione, nella promozione e nell'adozione di modelli migliorativi per il sistema universitario, ed ha sviluppato una vasta esperienza nel coordinamento e nella valorizzazione di numerose attività nei vari campi della gestione, della ricerca e della razionalizzazione delle strutture e delle risorse;

- la CRUI ha riunito con successo, negli ultimi anni, le competenze dei maggiori enti ed esperti italiani operanti nel settore dell'istruzione e della formazione superiore sul territorio nazionale e internazionale, al fine di ottimizzare le risorse economiche nazionali, non disperdere le competenze professionali, e per strutturare in maniera univoca le azioni e gli interventi a beneficio delle politiche italiane in ambito universitario e di istruzione e formazione superiore, al fine di rendere la gestione complessiva delle attività più rispondente ai principi di efficacia ed efficienza;
- in tale contesto, appare evidente che solo il mondo universitario è in grado, per missione istituzionale, di garantire strumenti e metodi di alta formazione e ricerca da applicare anche al contesto della pubblica amministrazione;
- L'Agenzia è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed ha, quali obiettivi generali, quelli di favorire la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuendo alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione Europea, esercitando il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell'Erario tramite la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari e concorrendo alla sicurezza e alla salute dei cittadini, tramite il controllo delle merci in ingresso nell'Unione Europea e il contrasto di fenomeni criminali quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, stupefacenti e sostanze psicotrope, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente anche attraverso l'utilizzo di propri laboratori chimici all'avanguardia;
- Le parti hanno reciproco interesse ad avviare un'attività di collaborazione anche al fine dell'opportuno raccordo, sostegno e sviluppo dei progetti e delle iniziative oggetto della convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

Oggetto

1. Con la presente convenzione vengono disciplinati i rapporti tra l'Agenzia e la CRUI.
2. Le parti intendono congiuntamente sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di

collaborazione nell'ambito dell'alta formazione e della ricerca applicate al contesto della pubblica amministrazione.

3. La presente convenzione è finalizzata a predisporre le opportune forme di raccordo tra le parti per programmare e coordinare le rispettive attività in un quadro coordinato di riferimento, al fine di ottimizzare le risorse, renderne più efficiente l'impiego e assicurare il dispiegamento delle migliori esperienze di cooperazione istituzionale.

Art.3

Azioni programmatiche

1. La collaborazione tra l'Agenzia e la CRUI si caratterizzerà per le seguenti tipologie di azioni:
 - a. individuazione di priorità per la formulazione e messa a punto di progetti aventi ad oggetto la realizzazione di tirocini e borse di ricerca presso l'Agenzia;
 - b. partecipazione congiunta alla formulazione di proposte di analisi e ricerca da realizzarsi in ambito nazionale e internazionale;
 - c. sviluppo di interventi congiunti di informazione, formazione professionale e alta formazione;
 - d. ricognizione, analisi, impulso, sostegno e opportuno coordinamento delle azioni di collaborazione istituzionale realizzate in ambito locale con le università;
 - e. facilitazione e incentivazione delle relazioni internazionali;
 - f. sostegno alla cultura della valutazione della qualità e sperimentazione di modelli innovativi;
 - g. implementazione di modelli comportamentali, procedurali e gestionali per orientare una ricerca che crei una sinergia tra le istituzioni.

Art.4

Comitato di indirizzo

1. Le azioni di cui all'articolo precedente e ogni altro intervento di collaborazione, ritenuto di interesse delle parti, rientranti negli obiettivi e finalità della presente convenzione, sono deliberati e valutati da un Comitato di indirizzo.
2. Del predetto Comitato sono componenti:
Per l'Agenzia, il Direttore Generale o suoi delegati.
Per la CRUI, il Presidente o suoi delegati.

Art.5

Accordi integrativi

1. La presente Convenzione costituisce il quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti tra le parti.
2. Le modalità attuative delle iniziative di cui agli articoli precedenti, con riferimento ad ogni singolo tema oggetto di collaborazione, saranno regolate da specifici accordi.
3. Tali accordi specifici stabiliranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli

impegni reciproci dei soggetti partecipanti, dettagliando le azioni attraverso cui si svilupperanno le iniziative, nonché le modalità di monitoraggio e di valutazione dei risultati.

4. Tali accordi potranno prevedere anche l'ausilio di gruppi di analisi tecnico-scientifica per lo sviluppo delle azioni di cui all'articolo 3 con l'indicazione della copertura economica o dell'assegnazione di risorse che si renderanno eventualmente necessarie.

Art.6

Durata

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad un accordo scritto tra le Parti. Nel caso in cui, alla data di scadenza della Convenzione, vi fossero attività didattiche e formative *in itinere*, i correlati rapporti continueranno ad avere esecuzione fino all'esaurimento dei loro adempimenti.

Art.7

Oneri

1. Gli oneri relativi alle attività oggetto della Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

Art. 8

Riservatezza

1. Nel rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, le parti si impegnano reciprocamente ad una assoluta riservatezza sulle informazioni apprese durante l'esecuzione della presente Convenzione.
2. Le parti si impegnano, inoltre, a prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi della normativa vigente.
3. Le notizie e i dati appresi in relazione all'esecuzione della presente Convenzione non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgati e non potranno essere utilizzati dalle parti, e da chiunque collabori con loro, per fini diversi da quelli contemplati nella presente Convenzione.

Art.9

Risoluzione anticipata e controversie

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere motivatamente dalla presente Convenzione con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non pregiudicare i rapporti in corso di esecuzione.

2. Nel caso in cui alla data di risoluzione anticipata della presente Convenzione ai sensi del comma precedente dovessero esservi attività didattiche e formative in itinere, stabilite sulla base di appositi accordi o intese, i correlati rapporti obbligatori continueranno ad avere esecuzione sino all'esaurimento dei relativi adempimenti, salvo i casi previsti dalla legge e salvi restando l'autonomia universitaria e l'esercizio dei compiti istituzionali da parte degli organi accademici.
3. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, le parti di comune accordo individuano come foro competente esclusivo quello di Roma.

Art. 10

Pubblicazione della Convenzione

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa.

Roma, _____

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il Direttore Generale

Dott. Marcello Minenna

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Il Presidente

Prof. Ferruccio Resta